



Comune di
Costa de' Nobili (PV)



Gruppo Comunale di
Protezione Civile

Regolamento

Redazione Marzo 2015

approvato con delibera n° 16 del 08/05/2015

Art. 1

Costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile

E' costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Ad esso possono aderire come volontari i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nella attività di protezione civile previste dalla legge ed illustrate nel presente Regolamento.

Il Gruppo Comunale è attivo nelle attività di previsione e prevenzione ed interviene in soccorso della popolazione in caso di calamità, anche in collaborazione con le altre organizzazioni di soccorso. Esso è riconosciuto ed iscritto nell'elenco regionale delle Organizzazioni di Protezione Civile con Decreto della Regione Lombardia n° 59096 del 10/07/97, ed è stato iscritto nei ruoli del Dipartimento di Protezione Civile con il n° DPC/VRE/30367 del 12/05/08.

Il Sindaco, nelle sue attività di protezione civile, fa riferimento gerarchicamente al Prefetto che viene prontamente informato in caso di accadimento di eventi calamitosi di portata extracomunale o di natura particolare che richiedano il suo intervento nell'invio di materiali o di personale di rinforzo.

Il Sindaco cura la predisposizione del Piano di emergenza comunale e collabora alla stesura del Piano intercomunale; in caso di emergenza cura l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiarla. Al termine della fase di soccorso cura la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, ai beni privati mobili ed immobili, agli insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio.

In caso di eventi di rilevante impatto locale, il Sindaco attiva il Gruppo Comunale in ausilio alle strutture deputate alla gestione di tali eventi, come previsto dal Piano di emergenza comunale ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 2

Organigramma

Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale e nomina fra i suoi componenti un Coordinatore con la funzione di gestione tecnica ed amministrativa del Gruppo stesso. Il Coordinatore del Gruppo Comunale, sotto la direzione e la responsabilità del Sindaco, cura che vengano attuate le corrette procedure durante le

attività del Gruppo Comunale, sia in caso di emergenza che nelle fasi preventive, assicurando il continuo aggiornamento ed addestramento del personale e la corretta manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione al Gruppo Comunale.

Il Sindaco ha la facoltà di nominare con decreto un Referente Operativo Comunale (ROC) con la funzione di ausilio alle sue funzioni e di gestione del Piano di emergenza comunale.

Il Sindaco, il ROC eventualmente nominato, i funzionari comunali responsabili dei servizi e le altre figure previste dalla legge, formano l'Unità di Crisi Locale (UCL), che in base alle informazioni ricevute ed a quanto previsto dal Piano comunale di emergenza approvato dal Consiglio comunale, gestiscono il corretto svolgimento delle attività del Gruppo Comunale sia in emergenza che durante le attività addestrative o di gestione degli eventi di rilevante impatto locale.

Durante le attività di soccorso, di rilevante impatto locale o di addestramento, il Sindaco od un suo delegato all'interno dell'UCL, coordina le attività, mantiene attive le comunicazioni con i componenti del Gruppo Comunale, cura i rapporti con gli organi di informazione.

Viene istituita la figura di "Caposquadra", volontario di provata capacità, esperienza ed affidabilità, a cui viene affidata la conduzione di un numero variabile di volontari e della cui condotta è responsabile. Il Caposquadra coordina le attività assegnate alla sua squadra in collaborazione con i suoi volontari, mantiene il contatto con il Coordinatore durante le attività, e svolge i compiti assegnati con lealtà e spirito di collaborazione.

Art.3

Iscrizione al Centro Coordinamento del Volontariato (CCV) Lombardia

Il Gruppo Comunale di protezione civile, per rispondere all'esigenza di mantenere aggiornate le sue funzioni alle più recenti normative di cui ha necessità per espletare al meglio le proprie funzioni di fornitura del servizio di protezione civile alla popolazione, per provvedere alle esigenze di rappresentatività di cui l'Ente ha necessità per rapportarsi fattivamente col territorio locale e regionale, aderisce al "Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Regione Lombardia", che soddisfa le predette esigenze in quanto lo stesso, come indicato all'Art 1 del suo Statuto costitutivo, ha lo scopo di rappresentare, promuovere e coordinare il volontariato di protezione civile in ambito regionale entro i limiti fissati

dalla L.R. 16/04, ripartire equamente le risorse locali, fungere da coordinatore fra gli enti locali e le organizzazioni che ad essa aderiscono, promuovere corsi ed esercitazioni, collaborare alla stesura ed alla verifica dei piani di emergenza, adoperarsi in maniera diretta, propositiva e costruttiva negli ambiti di prevenzione, previsione ed intervento, e di collaborare con le organizzazioni iscritte.

L'adesione comporta la partecipazione del Sindaco o di suo delegato alle attività assembleari periodiche del Comitato presso la sua sede ubicata in Regione Lombardia, oltre al pagamento della quota associativa annuale come annualmente deliberato dall'assemblea dello stesso Comitato.

Art. 4

Ammissione al Gruppo Comunale

L'ammissione al Gruppo Comunale di Protezione Civile è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed alla accettazione della stessa da parte del Sindaco, che individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

E' cura degli iscritti comunicare al Sindaco al più presto eventuali variazioni riguardanti informazioni che li riguardano.

Per la natura pubblicistica delle attività svolte per l'ente dai volontari, che in servizio assumono la posizione di "persona incaricata di pubblico servizio", periodicamente vengono richieste informazioni sulla loro posizione penale presso il Tribunale competente.

I volontari sono tenuti a rinnovare annualmente la loro iscrizione al Gruppo Comunale compilando apposita modulistica. Nella compilazione della richiesta dovranno autocertificare l'assenza di condanne o procedimenti penali pendenti a loro carico.

Art. 5

Formazione ed addestramento

I volontari sono informati, formati ed addestrati a cura del Sindaco, che per questa funzione si avvale principalmente della collaborazione di docenti riconosciuti come formatori dalla Scuola Superiore di Protezione Civile della Regione Lombardia, o di personale esperto che operi nei settori pubblico o privato, ritenuti idonei per le loro qualità professionali.

Il Sindaco predispone un programma annuale di corsi ed esercitazioni pratiche allo scopo di assicurare un minimo livello di preparazione tecnica e di aggiornamento degli appartenenti al suo Gruppo Comunale. I programmi formativi teorici e pratici possono essere decisi in accordo con il COM di riferimento in modo di uniformare tecniche e procedure operative, incoraggiare il sano spirito di collaborazione tra appartenenti ad organizzazioni diverse operanti nel settore del volontariato.

E' previsto un Piano di formazione per tutte le figure professionali appartenenti al comune e non, che svolgono una qualunque funzione nelle attività di protezione civile previste dal Piano Comunale.

Art. 6

Funzioni di supporto al Sindaco e catena di comando e controllo

Il Gruppo Comunale opera sotto la diretta responsabilità del Sindaco che è preposto alla direzione ed al coordinamento degli interventi. Il Sindaco può essere coadiuvato in questa funzione dal ROC.

Tutti i volontari, gli appartenenti all'UCL ed in generale tutti coloro che operano nelle attività di emergenza, rispondono al Sindaco dei compiti loro affidati dal Piano Comunale di emergenza.

Le funzioni di supporto al Sindaco sono svolte dai funzionari comunali preposti ed in loro assenza vengono dati in gestione al Sindaco stesso.

Art. 7

Partecipazione alle attività

Gli appartenenti al Gruppo Comunale, sono tenuti a partecipare a tutte le attività formative, addestrative e di soccorso previste con assiduità, impegno, lealtà e spirito di collaborazione.

Le attività possono essere svolte sia sul territorio Comunale che al di fuori di esso, secondo le previsioni della norma vigente. La partecipazione alle attività può essere rivolta anche al singolo volontario in base alle esigenze che si presentino di caso in caso.

Art. 8

Benefici di Legge

Nel caso in cui il Gruppo Comunale operi su richiesta degli enti sovraordinati in ottemperanza alla prescrizione vigente, a norma del DPR n. 194/01 vengono garantiti i seguenti benefici di legge ai volontari di protezione civile iscritti nell'elenco nazionale tenuto dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- mantenimento del posto di lavoro;
- copertura assicurativa per i danni riportati in occasione delle operazioni;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, cui le somme erogate vengono rimborsate;
- rimborso delle spese sostenute per interventi ed esercitazioni, se previamente autorizzati.

Le condizioni obbligatorie per cui si possa usufruire dei benefici sono:

- essere impegnati in attività relative ad eventi per i quali si sia resa necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza;
- preventiva richiesta dell'Autorità competente in base all'estensione dell'evento, salvo il caso di oggettiva impossibilità di preavviso e fermo restando l'obbligo di dare notizia appena possibile;
- presentazione di apposita Istruttoria, che di norma deve essere inoltrata all'Autorità di protezione civile che ha disposto, diretto o coordinato le operazioni per le quali è stato richiesto il supporto del volontario interessato. Il Dipartimento di protezione civile può, peraltro, stabilire quale diversa Autorità debba procedere all'istruttoria delle domande di rimborso. Vanno rispettate anche le norme Regionali relative alla conferma della presenza sul luogo dell'intervento.

Art. 9

Finanziamenti

Il Comune predispone un apposito capitolo di bilancio le cui somme saranno destinate al funzionamento del Gruppo Comunale, alla formazione dei suoi appartenenti, all'approvvigionamento dei mezzi e dei materiali necessari al funzionamento del Gruppo stesso.

Art. 10

Assicurazione

E' d'obbligo che il Comune stipuli un'assicurazione che copra tutti gli appartenenti al Gruppo Comunale dai rischi derivanti dalla partecipazione delle attività previste dal Piano di emergenza di formazione, di soccorso o di gestione degli eventi di rilevante impatto locale.

Art. 11

Attività extracomunali

Nelle attività extracomunali, il Comune assume la funzione di Centro Operativo Comunale (COC) e collabora con le altre organizzazioni presenti sul territorio sotto il coordinamento del Centro Operativo Misto (COM), che fa da tramite tra i COC ed il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) allestito in Prefettura.

In caso di allertamento da parte di un COC, il COM può delegare il Comune richiedente o quello più colpito dall'evento a coordinare le attività di soccorso in base alle previsioni del locale Piano di emergenza.

Ferma restando la responsabilità del singolo Sindaco sul territorio del suo Comune, il coordinamento generale delle attività extracomunali è di competenza del Sindaco del COM. La competenza operativa del singolo Gruppo Comunale rimane sempre del Sindaco del COC, che svolge tale funzione attraverso l'attività del Coordinatore.

Nelle attività addestrative o di soccorso extracomunali, secondo un calendario predeterminato, può essere prevista una rotazione dei COC nella funzione di coordinamento delle attività operative.

Art. 12

Disciplina

Il Sindaco è l'unico responsabile del Gruppo Comunale e come tale è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento, la cui accettazione condiziona l'appartenenza al Gruppo Comunale stesso.

Gli appartenenti al Gruppo Comunale, che in servizio assumono la veste di "persona incaricata di pubblico servizio", non possono svolgere nessun atto contrario a norme, regolamenti, ordine pubblico e morale, oltre a comportamenti contrari a quanto definito dal presente regolamento.

Le infrazioni ed eventuali comportamenti giudicati estranei allo spirito del presente regolamento, comportano la sospensione temporanea in via precauzionale e successivamente l'eventuale espulsione.

A titolo di precisazione, si ribadisce che la mancanza dei requisiti di assiduità, impegno, lealtà e spirito di collaborazione indicati prima, comportano l'allontanamento dal Gruppo Comunale a parere insindacabile del Sindaco.

In caso di allontanamento il volontario deve restituire il materiale e le dotazioni a lui assegnate nel corso delle sue attività. In caso di mancata riconsegna, potrà essergli addebitato il costo del materiale danneggiato o mancante anche per smarrimento.

Il volontario è tenuto a rifondere personalmente i danni economici provocati per fatti commessi dolosamente o per colpa grave, sia a terzi che all'ente a cui appartiene. Lo stesso risponderà delle altre eventuali pene previste per il suo comportamento secondo la norma vigente.

Art. 13

Diffusione della cultura di protezione civile ed informazione della popolazione

Il Sindaco, per mezzo delle attività del Gruppo Comunale, si fa promotore di attività volte a far conoscere il Piano di emergenza comunale ai cittadini del proprio Comune, ad informarli dei pericoli presenti sul territorio, dei segnali predisposti ad informare la popolazione dell'obbligo di evacuare o di rimanere presso la propria abitazione, alle corrette procedure da utilizzare in caso di emergenza, ai punti di raccolta preparati sul territorio, alle località di eventuale ricovero da raggiungere o presso cui possono essere accompagnati, alle tecniche di autoprotezione.

Le attività formative per la popolazione hanno lo scopo di accrescere la cultura di protezione civile e vedono in programma corsi di primo soccorso, di prevenzione degli infortuni domestici, di buone pratiche di igiene domestica e quant'altro possa migliorare il livello di vita e di sicurezza della popolazione ed in particolare delle sue fasce più svantaggiate come anziani e malati.

Art. 14

Disposizioni generali

Quanto non previsto dal presente Regolamento, è regolato dalle norme vigenti.

Il presente Regolamento è approvato con delibera di Consiglio n° 16 del 08/05/2015